

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1250

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI,
MARINO, DENTAMARO, PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI
Massimo, CAMBURSANO, D’AMICO, DE PETRIS, DI SIENA,
FALOMI, GIARETTA, MACONI, MANZIONE, PAGANO,
RIPAMONTI, TOIA e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2002

—————

Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della
prevenzione dei conflitti di interessi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È da molto tempo ormai che la materia del conflitto di interessi è al centro del dibattito politico, nonché all'attenzione dell'opinione pubblica, degli organi di informazione e recentemente anche della comunità internazionale. Nelle due precedenti legislature non è stato possibile giungere all'approvazione di una legge, sebbene tre distinte proposte siano state approvate in un ramo del Parlamento (al Senato nel 1995, alla Camera nel 1998 e al Senato nel 2001). Permane dunque il bisogno di legiferare su una questione di cruciale importanza per la democrazia.

Stabilire un serio regime di incompatibilità tra cariche di governo e l'esercizio di attività professionali o imprenditoriali, o il possesso di attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi, nonché impedire che le decisioni di governo possano essere condizionate da interessi propri o privati facenti capo ai soggetti che le assumono, è condizione determinante per il corretto funzionamento di una compiuta democrazia. A maggior ragione una legge si rende necessaria ove i membri del Governo possiedano partecipazioni rilevanti nel settore dell'informazione e delle comunicazioni di massa, potendo l'esistenza di tali posizioni alterare il libero formarsi del consenso politico e minare alla base i meccanismi della democrazia rappresentativa. Occorre pertanto procedere celermente ad affrontare il problema.

Il testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento (atto Senato n. 1206) è tuttavia assolutamente inadeguato a risolvere i casi di conflitto di interessi dei titolari delle cariche di governo. Contrariamente alle leggi in vigore in tutti i Paesi europei e negli Stati Uniti d'America, il provvedimento non

mira a prevenire i conflitti di interessi, intervenendo sulle cause potenziali di conflitto, ma si limita ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di verificare a posteriori gli atti compiuti dal Governo e di segnalare al Parlamento gli eventuali casi viziati da conflitto di interessi.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato viene in tal modo completamente snaturata nella propria originaria funzione; inoltre essa non possiede alcun reale potere sanzionatorio nei confronti dei titolari delle cariche di governo che violino la legge, dato che essa avrebbe il mero compito di alertare le Camere - le cui maggioranze, nel contesto del sistema elettorale maggioritario, sono fortemente legate e condizionate dal Governo - determinando un circuito perverso in cui i controllori sarebbero in realtà controllati da chi dovrebbero controllare.

Assolutamente deficitario è poi il sistema delle incompatibilità previsto dal disegno di legge governativo. La norma per cui ricadono nelle situazioni di incompatibilità solo coloro che detengono cariche nelle società, e non chi ne possieda il controllo, mira palesemente ad escludere dall'ambito di applicazione della legge partecipazioni e attività rilevanti in settori strategici dell'economia, e in particolare intende escludere dalle norme l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, realizzando così una vera e propria esenzione *ad personam* che viola il principio di generalità che dovrebbe ispirare ogni norma. Occorre inoltre segnalare che non si prevede alcuna estensione della disciplina alle interposte persone che siano investite di cariche o della titolarità di proprietà al solo scopo di aggirare la normativa.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dà inoltre una definizione restrittiva del conflitto di interessi definendo tale solo quello in cui «l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare» ... «con danno per l'interesse pubblico», ma escludendo da tale fattispecie i provvedimenti che riguardino «la generalità o interesse categorie di soggetti». È evidente che tale definizione esclude dall'ambito di applicazione della legge ogni e qualsiasi legge o regolamento, limitando l'ambito a pochi e irrilevanti atti amministrativi. Si tenga presente inoltre che il conflitto di interessi è spesso determinato non da concreti atti del titolare di una carica di governo, ma da omissioni o da rendite di posizione che vengono mantenute inalterate.

La totale insufficienza del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento obbliga dunque a presentare questo disegno di legge che, nell'intento di colmare una profonda lacuna legislativa e adeguare l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali, si fonda su una logica finalizzata a prevenire i conflitti di interessi individuando gli strumenti più idonei a tal fine.

La proposta prevede l'istituzione di un'Autorità garante che, svolgendo il proprio ruolo in assoluta indipendenza di giudizio e valutazione, abbia il compito di valutare le attività degli interessati suscettibili di generare un conflitto di interessi e, laddove necessario, il potere di intervenire efficacemente per prevenire o sanare detto conflitto, con un insieme flessibile e articolato di strumenti adottati caso per caso in relazione alla natura delle attività dell'interessato.

Il disegno di legge si ispira alle esperienze già maturate in altri paesi, e in primo luogo a quella degli Stati Uniti d'America, che a un'etica pubblica particolarmente attenta e severa con i casi di commistione di interesse privato e ruolo pubblico, unisce norme e istituzioni che hanno mostrato di saper assicurare il conseguimento dell'obiettivo di prevenire l'insorgenza del fenomeno.

L'articolo 1 determina l'ambito di applicazione della normativa. Ne sono destinatari il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo.

L'articolo 2 stabilisce le tipologie di incompatibilità tra l'assunzione di una carica di governo e le attività private. Si intende in questo modo individuare gli strumenti per prevenire i conflitti di interessi e impedire la commistione tra interessi pubblici e interessi privati. Sono incompatibili con incarichi di governo le attività imprenditoriali, le funzioni di responsabilità esercitate in enti pubblici e in enti, società, imprese private e concessionarie di pubbliche amministrazioni, le attività professionali di coloro che risultano iscritti in albi o elenchi professionali.

L'articolo 3 individua i beni patrimoniali che possono generare conflitti di interessi e che sono oggetto della dichiarazione obbligatoria cui sono tenuti i titolari delle cariche di governo. I valori immobiliari posseduti ricadono nell'ambito di applicazione del presente disegno di legge solo se essi sono strumentali a un'attività di impresa, mentre i beni mobiliari lo sono solo se superano il valore complessivo di 10 milioni di euro. Sono in ogni caso soggette a verifica le attività rilevanti possedute nei settori della difesa, dell'energia, dei servizi erogati in concessione, delle concessionarie di pubblicità e delle imprese dell'informazione radio-televisiva. Si intende in tal modo verificare preventivamente le attività imprenditoriali che hanno lo Stato come principale controparte, o svolte in regime di concessione, o comunque tali da poter influenzare in maniera determinante la formazione del consenso politico.

L'articolo 4 stabilisce le modalità con cui avviene la dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio posseduti dai titolari delle cariche di governo. La dichiarazione, ispirata a principi di trasparenza e pubblicità, deve essere presentata all'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi entro venti giorni dal-

l'assunzione della carica. La mancata presentazione della dichiarazione o la sua incompletezza può dare corso a sanzioni che prevedono la rimozione o la decadenza dalla carica di governo, la revoca di autorizzazioni o concessioni per le imprese, la sospensione dall'abilitazione professionale.

L'articolo 5 istituisce l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi e gli articoli 6 e 12 ne regolano il funzionamento. L'Autorità ha il compito di accertare, caso per caso, la presenza di conflitti di interessi anche potenziali, di individuare gli strumenti più idonei a risolverli e di promuovere le sanzioni in caso di inadempimenti della normativa.

L'Autorità opera in piena autonomia ed è composta da cinque membri, scelti tra persone di notoria indipendenza. Due componenti sono nominati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Il Presidente dell'Autorità è eletto dai quattro componenti nominati dalle Camere entro venti giorni dal decreto di nomina, altrimenti viene designato tramite sorteggio tra quanti siano stati giudice costituzionale.

È previsto che l'Autorità sia dotata di efficaci strumenti di indagine e verifica, e può richiedere a tal fine, e nei limiti consentiti dalla legge, a ogni soggetto pubblico o privato dati e informazioni sulle materie attinenti. Al fine di garantire al titolare delle cariche la piena conoscenza degli atti istruttori e dei procedimenti sono stabilite specifiche disposizioni.

L'articolo 7 stabilisce che il titolare di cariche di governo in possesso di attività suscettibili di determinare conflitti di interessi sia tenuto a proporre all'Autorità le misure idonee a prevenire tali conflitti. Si intende in tal modo attivare un dialogo negoziale tra l'Autorità e l'interessato, potendo disporre di un insieme flessibile e articolato di strumenti da adottare, caso per caso, in relazione alla natura delle attività possedute o svolte. Tra i possibili strumenti, sul mo-

dello delle discipline in vigore in altri paesi occidentali, si possono citare l'istituto del *blind trust*, ovvero l'affidamento dei beni a una gestione fiduciaria con caratteri di assoluta «cecità» e separatezza dall'interessato; la cessione o il disinvestimento delle attività che generano conflitti di interessi; la revoca dei permessi o concessioni per le imprese che abbiano rapporti di concessione con amministrazioni pubbliche; la inibizione a svolgere attività professionali durante il mandato.

L'articolo 8 disciplina le forme attraverso le quali si realizza il trasferimento a un gestore delle attività economiche rilevanti suscettibili di determinare conflitti di interessi. Il gestore è scelto dal Presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di governo nonché i Presidenti della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) e delle Autorità di settore eventualmente competenti. Al fine di assicurare la netta separazione tra attività patrimoniali e incarichi di governo, il gestore, sul cui operato vigila l'Autorità, è tenuto ad agire in assoluta indipendenza e non può informare il titolare della carica di governo della gestione del patrimonio, nè comunicargli la natura degli investimenti o dei disinvestimenti. Alla fine del suo mandato il gestore è tenuto a dare un rendiconto economico della gestione al titolare della carica di governo.

L'articolo 9 regola il regime fiscale che si applica alle operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dalle cariche di governo e al trasferimento in gestione fiduciaria del patrimonio.

L'articolo 10 estende la disciplina sui conflitti di interessi ai parenti fino al quarto grado, alle società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle interposte persone che siano investite di cariche o titolarità delle imprese al solo scopo di eludere l'applicazione della legge.

L'articolo 11 regola le sanzioni che, in caso di mancato rispetto della legge, ven-

gono applicate alle imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione o di ogni altra forma di assenso con le amministrazioni pubbliche. Le imprese in cui titolari delle cariche di governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni, autorizzazioni o altri atti di assenso, nè stipulare

con le stesse contratti, o instaurare altri rapporti giuridici.

L'articolo 13 stabilisce la copertura finanziaria necessaria all'istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi.

L'articolo 14 stabilisce i termini di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Incompatibilità)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonchè ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonchè in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente,

amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

Art. 3.

(Attività patrimoniali)

1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui all'articolo 4, comma 1, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese

operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 4.

(Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni)

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità di cui all'articolo 5 entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei ter-

mini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perchè provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perchè vengano disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente.

Art. 5.

(Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi)

1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da indivi-

duare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra i giudici costituzionali in carica.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonchè la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coor-

dinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

Art. 6.

(Funzioni dell'Autorità)

1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

2. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

Art. 7.

*(Adempimenti dei titolari
di cariche di Governo)*

1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 8.

2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 3 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal Presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i Presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti nè consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

Art. 9.

(Regime fiscale)

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzazione di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 10.

(Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi)

1. La presente legge si applica anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 11.

(Imprese in concessione)

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di ammini-

strazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

Art. 12.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità)

1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.